



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania
II^ Sezione Penale
In composizione collegiale**

Composto dai Magistrati:

Dott. Giancarlo Cascino	Presidente
Dott.ssa Cristina Scalia	Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro	Giudice

alla pubblica udienza del 27/04/2021, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

con lettura del seguente

DISPOSITIVO

Visto l'art. 649 c.p.p.,

dichiara non doversi procedere nei confronti di SANTAPAOLA ANTONINO, nato a Catania il 30/09/1954, in ordine all'imputazione ascrittagli con il capo A), per precedente giudicato (sentenza della Corte di Assise di Catania n. 11/08 emessa in data 18/12/2008 dep. il 27/1/2009 definitiva il 14/12/2011);

Visto l'art. 530, comma 2° c.p.p.,

assolve l'imputato SANTAPAOLA ANTONINO dai reati allo stesso ascritti con i capi AA), BB), CC), EE) per non aver commesso il fatto;

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.;

fissa il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Catania, 27 aprile 2021

Il Presidente
Dott. Giancarlo Cascino



INDAGATI

BASILOTTA Vincenzo, BERNA NASCA Giuseppe Antonio, CAMPANELLA Calogero, CAMPANELLA Vincenzo (cl. 1926), CHIARA Salvatore, COPIA Salvatore, CRISTALDI Venerando, DI FAZIO Umberto, ERCOLANO Aldo (di Giuseppe), ERCOLANO Aldo (di Sebastiano), ERCOLANO Mario, ERCOLANO Salvatore, ERCOLANO Vincenzo Enrico Augusto, GRIMALDI Orazio, MANGION Alfio, MANGION Giuseppe, detto Enzo (cl. 1959), MANGION Vincenzo, MARSIGLIONE Francesco, MAUGERI Raimondo, MIRABILE Alfio, MIRABILE Angelo, MIRABILE Giuseppe, MIRABILE Paolo, MIRABILE Pietro, MOTTA Antonino, ORLANDO Pietro, PAPALE salvatore, PETRALIA Francesco, PLATANIA Salvatore, PULVIRENTI Armando, RAPISARDA Salvatore, SANTAPAOLA Antonino (cl. 1954), SANTAPAOLA Antonino (cl. 1961), SANTAPAOLA Benedetto, SANTAPAOLA Francesco, SANTAPAOLA Vincenzo (cl. 1956), SANTOCONO Carmelo, SANTONOCITO Carmelo, SCHILLACI Michele, STRANO Francesco Giuseppe, STRANO Giuseppe, TRINGALE Giuseppe, TRINGALE Santo, TRIPOTO Rosario, ZUCCARO Maurizio.

A) in ordine al reato di cui all'art. 416 bis 1°, 2° 3° 4° e 6° co. c.p. per aver fatto parte, insieme a MIRABILE Francesco, GUGLIELMINO Salvatore, STRANO Marco, CARUANA Dario ed altri soggetti nei cui confronti si è proceduto separatamente, di un'associazione di tipo mafioso che - promossa da Benedetto SANTAPAOLA, diretta da quest'ultimo, da ERCOLANO Aldo e Antonino SANTAPAOLA (cl.1954), organizzata da MIRABILE Giuseppe, SANTAPAOLA Antonino (cl. 1961), MIRABILE Alfio, ERCOLANO Mario e MAUGERI Raimondo ed affiliata alla associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" (con le cui "famiglie", soprattutto quella di Caltagirone, teneva stabili rapporti operativi) - si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà conseguenti per commettere una serie indeterminata di delitti, specie contro la persona (quali gli omicidi, anche al fine di affermare la propria egemonia nei confronti delle cosche rivali e comunque la supremazia gerarchica all'interno del sodalizio), contro il patrimonio (quali estorsioni, per molte delle quali svolgevano il ruolo di "collettori" ORLANDO Pietro e BERNA NASCA Giuseppe Antonio, che utilizzavano i rapporti di fornitura con gli imprenditori estorti per dissimulare, anche contabilmente, la riscossione degli illeciti profitti); per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni e di appalti pubblici; per realizzare, comunque, profitti o vantaggi ingiusti; per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e per procurare, infine, voti ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Con le aggravanti di essere l'associazione armata e di avere gli associati finanziato le attività economiche di cui avevano assunto il controllo con il profitto dei delitti commessi.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 della L. 575/1965 per MIRABILE Alfio per aver commesso il fatto durante il periodo di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Catania.

In Catania e provincia ed in altre parti del territorio siciliano dall'aprile 2001 a data corrente per CRISTALDI Venerando, MIRABILE Giuseppe e PETRALIA Francesco e SANTAPAOLA Antonino; dal giugno 2003 a data corrente per Aldo ERCOLANO (classe 1960), SANTAPAOLA Benedetto e CAMPANELLA Calogero e dal febbraio 2000 a data corrente per tutti gli altri.

ALMA Salvatore, ANZALONE Giuseppe, AQUILINO Calogero, BALSAMO Pietro, BIZZINI Salvatore, CUTRONA Salvatore, DI BLASI Franco, DI STEFANO Benedetto, FAGONE Salvatore Fausto Maria, FERLITO Giuseppe, FERRARO Francesco, GIAMMONA Santo, GRIMAUDO Salvatore, IUDICELLO Pietro, LA ROCCA Francesco, OLIVERI Matteo, RAMPULLA Sebastiano, RINDONE Giuseppe, RIZZO Salvatore, SOMMA Maria Rosaria, STANZU' Gabriele, TANGORRA Giuseppe.

B) in ordine al reato di cui all'art. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4° e 6° comma c.p. per aver fatto parte di una associazione di tipo mafioso, denominata "Calatino sud Simeto", che - promossa e diretta da Francesco LA ROCCA, organizzata da quest'ultimo, da Sebastiano RAMPULLA, Giuseppe RINDONE e, per la zona di Ramacca, da IUDICELLO Pietro ed affiliata all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" (con le cui "famiglie", soprattutto quella di Catania, teneva stabili

LA ROCCA Francesco - MIRABILE Alfio - SANTAPAOLA Francesco,

Y) per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv - 110 - 629 in relazione al disposto dell'art. 628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, poiché in concorso tra di loro, e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commesse in tempi diversi, con minacce consistite nel rappresentare e far valere la forza di intimidazione derivante dall'appartenenza alle famiglie catanese e calatina dell'associazione a delinquere di tipo mafioso "*cosa nostra*", costringendo i legali rappresentanti della società **FERRARA - ACCARDI**, a corrispondere loro mensilmente una somma di danaro pari a £. 30.000.000 oltre ad una percentuale sull'importo degli appalti da eseguirsi fuori dalla provincia di Catania, si procuravano un ingiusto profitto con corrispondente danno delle persone offese. Con l'aggravante prevista dall'art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il fatto avvalendosi del metodo di cui all'art. 416 bis c.p. ed allo scopo di agevolare l'attività dell'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo A) e B), assicurando alle stesse cospicue fonti di guadagno. In Catania dalla fine del 2002 in permanenza

CRISTALDI Venerando - ORLANDO Pietro

Z) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv - 110 - 629 in relazione al disposto dell'art. 628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, perché in concorso e riunione tra loro e con LA SPINA Domenico, successivamente deceduto, e con altri soggetti non ancora identificati, in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il CRISTALDI facendo valere la forza di intimidazione derivante dalla propria appartenenza alla famiglia catanese di *cosa nostra* e l'implicita minaccia di ostacolare il libero esercizio dell'attività imprenditoriale ed il regolare andamento di tutti i lavori, costringendo gli imprenditori **GALEAZZI Alberto** e **FERRARI Francesco**, rispettivamente presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione della **I.R.A. Costruzioni Generali srl**, a consegnare somme di denaro in relazione agli appalti aggiudicati, si procuravano un ingiusto profitto con corrispondente danno delle persone offese. Con l'aggravante prevista dall'art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo A). Con l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3, n. 3 per aver posto in essere la minaccia essendo appartenenti all'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo A). In Catania, fino al 6 giugno 2002

LA ROCCA Francesco - MIRABILE Alfio - MIRABILE Giuseppe - ORLANDO Pietro - SANTAPAOLA Antonino (cl. 1954)

AA) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv - 110 - 629 in relazione al disposto dell'art. 628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, perché in concorso e riunione tra loro, in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, **SANTAPAOLA Antonino**, quale mandante, **LA ROCCA Francesco**, quale garante dell'accordo nei confronti delle altre famiglie di *cosa nostra*, **MIRABILE Giuseppe** e **MIRABILE Alfio**, quali responsabili operativi della famiglia catanese di *Cosa nostra*, facendo valere la forza di intimidazione derivante dalla loro appartenenza a *cosa nostra* e mediante l'implicita minaccia di ostacolare il libero esercizio dell'attività imprenditoriale ed il regolare andamento dei lavori avviati, costringendo gli imprenditori **GALEAZZI Alberto** e **FERRARI Francesco**, rispettivamente presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione della **I.R.A. Costruzioni Generali srl**, a corrispondere loro somme di denaro, di importo variabile in relazione al valore degli appalti aggiudicati - la cui consegna era dissimulata attraverso la corresponsione ad **ORLANDO Pietro**, in relazione a fatture da quest'ultimo emesse alla **IRA Costruzioni generali srl** per operazioni parzialmente inesistenti - si procuravano un ingiusto profitto con corrispondente danno delle persone offese. Con l'aggravante prevista dall'art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui ai capi A) e B). Con l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3, n. 3 per aver posto in essere la minaccia essendo appartenenti all'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo A). In Catania, in epoca successiva e prossima al 17.6.2002 ed in permanenza.

LA ROCCA Francesco - SANTAPAOLA Antonino (cl. 1954) - MIRABILE Alfio - MIRABILE Giuseppe - ORLANDO Pietro - RAMPULLA Sebastiano - IUDICELLO Pietro

BB) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv - 110 - 629 in relazione al disposto dell'art. 628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, perché in concorso e riunione tra loro, in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, SANTAPAOLA Antonino, quale mandante, LA ROCCA Francesco, quale garante dell'accordo nei confronti delle altre famiglie di *cosa nostra*, MIRABILE Giuseppe e MIRABILE Alfio, quali responsabili operativi della famiglia catanese di *Cosa nostra*, facendo valere la forza di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla *famiglia catanese* di *cosa nostra* e mediante l'implicita minaccia di ostacolare il libero esercizio dell'attività imprenditoriale ed il regolare andamento dei lavori avviati, ORLANDO Pietro, quale esattore, RAMPULLA Sebastiano e IUDICELLO Pietro, quali destinatari finali della somma di denaro, costringendo gli imprenditori GALEAZZI Alberto e FERRARI Francesco, rispettivamente presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione della I.R.A. Costruzioni Generali srl, a consegnare loro € 30.000, 00, in relazione ai lavori eseguiti per il raddoppio della linea ferroviaria Messina-Catania, si procuravano un ingiusto profitto con corrispondente danno delle persone offese.

Con l'aggravante prevista dall'art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui ai capi A) e B).

Con l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3, n. 3 per aver posto in essere la minaccia essendo appartenenti all'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo A).

In Catania, in epoca precedente e prossima al 27.10.2002

SANTAPAOLA Antonino (cl. 1954), MIRABILE Alfio

CC) Del p. e p. dagli artt. 81 cpv - 110 - 629 in relazione al disposto dell'art. 628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, perché in concorso e riunione tra loro, in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, SANTAPAOLA Antonino, quale mandante, MIRABILE Alfio, quale responsabile operativo della famiglia catanese di *Cosa nostra*, facendo valere la forza di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla *famiglia catanese* di *cosa nostra* e mediante l'implicita minaccia di ostacolare il libero esercizio dell'attività imprenditoriale ed il regolare andamento dei lavori avviati, costringendo gli imprenditori GALEAZZI Alberto e FERRARI Francesco, rispettivamente presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione della I.R.A. Costruzioni Generali srl, a promettere la consegna di somme di denaro, in relazione ai lavori di prolungamento della diga foranea (Importo complessivo 23.757.017,35 Euro) e dei lavori di allargamento delle banchine interne del molo foraneo (£ 23.084.113.700) del Porto di Catania che l'impresa IRA Costruzioni si era aggiudicata in associazione con le seguenti imprese INGG. GAGLIARDI- CHIODONI- BIANCHI S.p.A. TECNIST S.p.A. e la SIGEN.CO S.r.l, si procuravano un ingiusto profitto con corrispondente danno per le persone offese.

Con l'aggravante prevista dall'art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui ai capi A) e B).

Con l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3, n. 3 per aver posto in essere la minaccia essendo appartenenti all'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo A).

In Catania, in epoca precedente e prossima al 7.3.2003 ed in permanenza.

BERNA NASCA Giuseppe Antonio

DD) del reato p. e p. dagli artt. 110 - 629 in relazione al disposto dell'art. 628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, perché, ricevendo assegni della ditta IRA costruzioni generali srl, di importo corrispondente alla somma da questa dovuta a titolo di estorsione e, poi, consegnandoli a

MIRABILE Alfio, concorreva nell'estorsione, di cui al capo che precede, da quest'ultimo consumata, in concorso con altri, in danno della predetta impresa.
Con l'aggravante prevista dall'art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui ai capi A) e B)
In Catania, in epoca antecedente e prossima al 24 gennaio 2003

LA ROCCA Francesco - LAURINO Giuseppe - LIBRIZZI Franco - MIRABILE Alfio - MIRABILE Giuseppe - SANTAPAOLA Antonino (cl. 1954)

EE) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv - 110 - 629 in relazione al disposto dell'art. 628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, poiché in concorso e riunione tra loro, in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, **SANTAPAOLA Antonino**, quale mandante, **LA ROCCA Francesco**, quale garante dell'accordo nei confronti delle altre famiglie di *cosa nostra*, **MIRABILE Giuseppe** e **MIRABILE Alfio**, quali responsabili operativi della famiglia catanese e calatina di *Cosa nostra*, facendo valere la forza di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla *famiglia catanese* di cosa nostra e l'implicita minaccia di ostacolare il libero esercizio dell'attività imprenditoriale ed il regolare andamento dei lavori avviati, costringendo gli imprenditori **GALEAZZI Alberto** e **FERRARI Francesco**, rispettivamente presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione della **I.R.A. Costruzioni Generali srl**, ad acquistare le forniture di calcestruzzo dalla società **CALCESTRUZZI Srl**, delle cui unità locali di Riesi e di Termini Imerese, erano rispettivamente responsabili **LAURINO Giuseppe** e **LIBRIZZI Francesco**, si procuravano un ingiusto profitto con corrispondente danno per le persone offese.

Con l'aggravante prevista dall'art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui ai capi A) e B).

Con l'aggravante per **LA ROCCA Francesco**, **SANTAPAOLA Antonino**, **MIRABILE Alfio**, **MIRABILE Giuseppe**, di cui all'art. 628 comma 3, n. 3 per aver posto in essere la minaccia essendo appartenenti all'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo A).
In Catania, accertato il 29 novembre 2001

ERCOLANO Mario, MARSIGLIONE Francesco

FF) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv - 56 -110 - 629 in relazione al disposto dell'art. 628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso e riunione tra loro, facendo valere la forza di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla *famiglia catanese* di cosa nostra e mediante l'implicita minaccia di ostacolare il libero esercizio dell'attività imprenditoriale ed il regolare andamento dei lavori, formulando richieste di denaro a **GALEAZZI Alberto**, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di estorsione aggravata in danno del **GALEAZZI** medesimo non riuscendo nell'intento per cause non dipendenti dalla loro volontà e, segnatamente, per l'intervento di Alfio Mirabile, all'epoca reggente della *famiglia catanese* di *cosa nostra*.

In Catania in periodo compreso tra il giugno e l'ottobre del 2002.

CRISTALDI Venerando - STRANO Giuseppe

GG) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv - 110 - 629 in relazione al disposto dell'art. 628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, perché in concorso e riunione tra loro e con soggetti non ancora identificati, in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia, consistita nell'impedire la prosecuzione delle opere nel cantiere dell'impresa di Sant'Agata Li Battiati, costringendo l'imprenditore **LA ROSA Agatino** a pagare l'importo del mutuo, contratto da **LICCIARDELLO Antonino**, dell'importo di L. 50.000.000, procuravano al **LICCIARDELLO** un ingiusto profitto con corrispondente danno della persona offesa.

Con l'aggravante prevista dall'art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3, n. 3 per aver posto in essere la minaccia essendo appartenenti all'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo A).

In Catania e Sant'Agata li Battiati in periodo antecedente e prossimo al 19 novembre 2001.